

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

RICETTA

040000722
27/12/019 08:10:00
8884758
45.8-00088
IDENTIFICATIVO: 0190064662757

0 1 19 064662 757 1

L'anno duemiladiciannove in questo giorno di giovedì dodici del mese di dicembre

(12/12/2019)

In Casalecchio di Reno (BO) in via del Fanciullo n. 6 presso la Sede
dell'Associazione; alle ore 18:30 (diciotto e trenta minuti).

Essendo presente il signor:

- BIANCHINI CLAUDIO, nato a Sasso Marconi (Bo) il 2 gennaio 1952, e domiciliato per la carica ove in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, quindi quale legale rappresentante, della:

- "Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno - Associazione volontaria" , con
sede in Comune di Casalecchio di Reno (BO) via del Fanciullo n. 6, Codice
Fiscale: 01773231202, iscritta nella sezione provinciale del registro regionale del
volontariato istituito ai sensi dell'Art. 2 settembre 1996 n. 37, a quanto in appresso
autorizzato in forza dei poteri ad esso conferiti dalla legge e dall'art. 24) del vigente
Statuto;

- che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

1) Approvazione Nuovo Statuto Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno.

TANTO PREMESSO

il Presidente del Consiglio Direttivo chiede all'Assemblea degli associati di nominare un Presidente, un Segretario e due scrutatori che vengono nominati nelle persone dei signori:

- BIANCHINI CLAUDIO, quale Presidente

- PERI LORELLA, quale Segretario

- TAGLIANINI ROBERTA e GALLO LORENZO, quali scrutatori

Si dà atto di quanto segue e delle risultanze che l'Assemblea andrà ad adottare:

- assume la presidenza dell'Assemblea in conformità all'art. 17) del vigente Statuto sociale, il signor BIANCHINI CLAUDIO, il quale constata e dichiara:

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 16) del vigente Statuto Sociale;

- che sono presenti n. 38 (trentotto) soci su n. 55 (cinquantacinque) associati, come da separato elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"

- che per il Consiglio Direttivo, oltre al suddetto Presidente signor BIANCHINI CLAUDIO, sono presenti i signori: BIANCHINI NELLO, ARHAGNI LUISA, MARZARI VALERIA, PESCI CHIARA, GALLO LORENZO, RIGHI GILDO, TAGLIANINI ROBERTA, MONTICELLI RITA, CASTALDINI GIANFRANCO, MONTI ENZO, GABRIELLI DOMENICO, FABBRI WALTHER, CURTO MARIA GRAZIA, NERORIZI SILVANO;

- che nessuno degli intervenuti dichiara di opporsi alla trattazione degli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno sui quali pertanto ciascun associato dichiara di ritenersi sufficientemente informato.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione a partecipare di tutti gli intervenuti, dichiara quindi l'Assemblea Straordinaria validamente costituita in

seconda convocazione in conformità dello Statuto ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto in discussione all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che impongono di modificare lo Statuto dell'Associazione al fine di renderlo conforme alla riforma degli Enti del Terzo Settore. A questo punto il Presidente illustra all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto così come modificato ai sensi delle ultime normative in materia.

L'Assemblea degli associati, udito quanto chiaramente esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di modificare lo Statuto così da renderlo conforme alla riforma degli Enti del Terzo Settore adottando il testo suggerito dal Presidente dell'odierna Assemblea.

- Indi il Presidente consegna copia del nuovo Statuto che, previa lettura datane viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

- L'Assemblea, infine, delega il comparente, Presidente del Consiglio Direttivo signor BIANCHINI CLAUDIO ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni od aggiunte, di carattere non sostanziale che fossero eventualmente richieste in sede di registrazione del presente atto.

- Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e nessuno intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea degli associati alle

ore 18:50 (diciotto e cinquanta minuti)

Casalecchio di Reno (BO), 12 dicembre 2019.

Branchum Alaudes

STATUTO

Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno Organizzazione di Volontariato

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno ODV"), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da logo tondo con: parte centrale logo Comune di Casalecchio di Reno all'interno di una croce bianca con angoli a sinistra e alto a sinistra colore verde, a destra e in basso a destra angoli rossi. Il tutto è all'interno di un bordo esterno nero rotondo con scritta in nero nella parte alta PUBBLICA ASSISTENZA, e nella parte bassa CASALECCHIO DI RENO.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.



L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed

enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)

- servizi di trasporto sanitario non assistito

- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

- donazione di sangue e organi;

b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; servizio di televideosoccorso e interventi e servizi a distanza mediante supporti informatici.

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale;



- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

ità L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale,
la esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che
etti esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel
che rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

dio Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di
lle nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
rse personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a
rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la
dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno
ed ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e
dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione
za all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei
soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla
ari comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al
Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero
il minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il
le quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del
lla Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in



modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.



	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere	d
	preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.	4
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il	L
	socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione	e
	scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	Il
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della	i
	comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno	A
	della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal	l'
	momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.	
	Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione	L
	11 -Scritture contabili e bilancio	tr
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti	L
	contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili	a.
	necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.	b.
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e	c.
	relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di	d.
	bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle	e.
	finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e	sf
	strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi	f.
	dell'art. 4, comma 3, dello statuto.	g.
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00	h.
	(duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente	i.
	risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del	sc
	terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma	j.
	semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo	da

sere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.
4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

o, il L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle
one eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

C. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con
ella i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad
orno ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui
dal l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno.

enti Le entrate dell'Associazione sono costituite:

bili a. dalle quote degli aderenti;

b. da contributi di privati;

e e c. da rimborsi derivanti da convenzioni;

di d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

elle e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di
specifiche attività e progetti;

nsi f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

g. da rendite patrimoniali e finanziarie;

,00 h. da attività di raccolta fondi;

nte i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
del sovvenzione;

ma j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente
ivo dall'associazione;



k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente;

d. l'Organo di controllo;

e. il Collegio dei probiviri;

f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese



di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito

altri	libro.	
	Art. 21 – Validità delle deliberazioni	
che	L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con	
che	il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda	
	singole persone.	
sia	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei	
	soci presenti con diritto di voto.	
za,	Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto	
enti	della proposta di deliberazione.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto	
	sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con	
la	diritto di voto.	
nda	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento	
	dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto	
o o	favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.	
la	Art. 22 – Intervento e rappresentanza	
one	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato	
ver	mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea	
	decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti	
rio,	posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si	
tori	deliberi su fatti di natura personale.	
	È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.	
sito	Art. 23 – Competenze	

L' assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della
Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere

soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, un vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei

componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;

d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;

h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione

provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Manfredi Randò



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA

registrato il 31/12/2019 al N. 9912

agato €

Euro

IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani

NOME

COGNOME

ONICA

BONGIOVANNI

SILVANA

MONETTI

ENZO

ZUFFI

ONATELLA

GARELLI

ENZO

MONTI

DOMENICO

GABRIELLI

RENATO

VENTURA

TERESA

ROBERTI

Pini

Gian Carlo

Mario Grazia

Curto

Mario Nervozi

SILVANO

Raffaele

CARDANO

Cardano

FRANCO

COSTOLDINI
DELLA PIETA

Costoldini

GIANNI

BONANNI

GIORGIO

Antoniino Antonino Ramponi Ramponi

Roberto

Longhi

Gildo

Bigli RIGHI

Aure

Zoratti ZAVETTA

Bruno

Sapone Saponi

12/04/11

SALIANI Giuliano Manfredini



NOME

COGNOME

1	Giuseppe	Reboni
2	Roberto & Giovanni	Tegliauini
3		
4	LORELLA	PERI
5	BIANCHI	PICHLER CRISTINA
6	MONTICELLI RITA	MONTICELLI
7	EMILIO	D'ODORI
8	PAVERA	MARZARI
9	MORENO	CIONI
0	BERNARDO	BARBANI
1	MARISA	FALLI - FABBRIC
2	Genaro	Gagliotto - GAGLIOTTO
3	GIUSEPPE	NEROZZI
4	DUILIA	NANNETTI
5	LEVI	FIGURELLA
6	LORENZO	GALLO
7	CLAUDIO	BIANCHINI
8	Nello	Bianchini



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

E' allegato dell'atto
Denunciato al N. 9912 serie 3

IL FUNZIONARIO
Anna Celani